Tassa di proprieta': la paga anche chi ha conferito la procura a vendere, se la concessionaria non ha fatto la comunicazione all'ACI

La mancata comunicazione dell'Aci dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell'esenzione temporanea dalla tassa

Commenti a cura di Ugo Terracciano*

Vende l'auto, ma deve continuare a pagare la tassa di proprietà. E' successo ad un automobilista napoletano che, dopo aver ceduto il veicolo, ha ricevuto una multa per l'evasione del tributo.

Il fatto è che l'automobilista pensava di aver venduto ma in realtà, come spesso accade, aveva solamente firmato una procura notarile a vendere.

Sul piano pratico la differenza è impercettibile, su quello giuridico la cosa cambia eccome.

Ora, all'automobilista napoletano (e a tutti gli altri) la differenza è stata spiegata niente di meno che dalla Seconda Sezione della Cassazione Civile con la sentenza 24 giugno 2011 n. 13952.

L'intestatario dell'autovettura aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l'avviso d'accertamento e d'irrogazione di sanzioni per l'omesso versamento della "tassa automobilistica" relativa all'anno 1999. I giudici (tanto in primo grado quanto in appello) avevano però rigettato l'impugnazione: il ricorrente non aveva provato di non essere più proprietario della macchina, ma aveva solamente esibito una procura notarile a vendere rilasciata nel dicembre 1998.

Per i giudici tributari, ai fini fiscali questo non basta: in sostanza, la procura irrevocabile a vendere l'autovettura rilasciata all'autosalone consegnatario del veicolo è giuridicamente irrilevante.

La procura – aveva sostenuto il ricorrente - e la contestuale dichiarazione del beneficiario di aver ottenuto la disponibilità materiale del veicolo costituiscono "un negozio giuridico attuato in modo atipico", il quale rispecchia "le modalità necessarie alla vendita di un'auto". Sicché, spogliatosi del veicolo il suo intestatario, residua il solo obbligo di annotazione della vettura in apposito registro tenuto per legge a cura del titolare dell'autosalone. In base al d.l. 953 del 1982 e sotto la comminatoria della legge 27 del 1978, per i veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello della scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Secondo la Cassazione, invece, in tema di tassa di possesso, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a un'impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione dell'Aci, da parte di quest'ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell'esenzione temporanea dal tributo ai sensi dell'art. 5 commi 43-48 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 conv. con modif. nella l 28 febbraio 1983 n. 53.

Così, resta fermo in capo al proprietario del veicolo l'obbligo di pagamento del tributo, mentre l'omissione dell'impresa consegnataria del veicolo può costituire fonte di responsabilità – contrattuale o extracontrattuale - nei confronti del proprietario stesso (Cass. Civile, sez. I, 22 aprile 1998, n. 4098).

Il soggetto obbligato verso il fisco è, ai sensi del comma 32, d.l. n. 953 del 1982, colui che risulta proprietario dal Pra. In caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al Pra, quindi, il compratore ha l'obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provvede al pagamento con mezzi propri, ha diritto di ottenere dall'acquirente la restituzione di quanto pagato, senza che assuma rilievo l'eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il primo compratore può agire in rivalsa.

In conclusione: qualcuno la tassa la deve pagare e per il fisco è indifferente che lo faccia il vecchio proprietario o la concessionaria che abbia ricevuto la procura a vendere. Tra l'uno e l'altra a decidere è l'intestazione al PRA.

Guida in stato di ebbrezza: la confisca del veicolo è applicabile anche se il mezzo è intestato ad un terzo

La misura è consentita se di fatto il conducente ha la libera disponibilità dell'auto

La confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza si applica anche quando il veicolo è intestato a una società in nome collettivo, sempre che il conducente di fatto disponga liberamente del mezzo. L'ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 20 marzo 2012, n. 10912, infrangendo le speranze di chi, usando un veicolo non immatricolato a proprio nome, pensa di eludere la severa sanzione di legge.

Quanti mariti, andando a cena fuori guidano l'auto intestata alla moglie (o viceversa) pur di potere alzare più tranquillamente il gomito? Quanti piccoli impresari usano il veicolo aziendale? Ora, dopo il verdetto del Supremo Collegio, la cosa si fa più delicata.

Con sentenza del 6 aprile 2011 il Tribunale di Brescia aveva applicato nei confronti di un automobilista, sorpreso alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, la pena concordata tra le parti, disponendo la confisca del veicolo anche se il mezzo era intestato ad una società: secondo il giudice la misura era legittimata dal fatto che il mezzo si trovava nell'effettivo e concreto dominio dell'imputato. La prova? La ditta intestataria aveva sede proprio presso il domicilio dichiarato dall'imputato.

Sul piano della giustizia sostanziale (quella che capiamo tutti a prescindere da leggi e tribunali) il ragionamento fila: l'auto è della società; il titolare della ditta è l'automobilista ebbro; la sede dell'azienda ed il domicilio del conducente coincidono. Allora, se tutto conduce a lui, perché l'imputato dovrebbe salvare la macchina, eludendo la funzione stessa della sanzione accessoria?

A guardare i precedenti, c'è da osservare che la Cassazione (Sez. IV 2.10.2009 n. 1536 rv. 246239), aveva escluso che il veicolo potesse essere oggetto di confisca se intestato ad un soggetto terzo. Inoltre, secondo l'imputato, la confisca non era stata inclusa dalle parti nell'accordo relativo alla pena (Cass. Sez. VI 11.3.2010 n. 12508).

Secondo la Cassazione, invece, la confisca in esame è stata disposta in base all'art. 186, comma 2, del codice della strada (modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125) che disciplina un'ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo con il quale il reato è stato commesso, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Tuttavia, come già aveva affermato la stessa Cassazione Civile (sez. IV 6.5.2009 n. 24015 rv. 244220) la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato non è consentita soltanto quando il veicolo appartenga integralmente a persona estranea al reato. Questa sanzione obbligatoria costituisce l'espressione di una più intensa risposta punitiva, volta a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo costituente lo strumento di commissione del reato (Corte Costituzionale, sentenza n. 345 del 2007; Sez. I, 24 settembre 2008, n. 40080, rv. 241556). In tale prospettiva, è consolidata la giurisprudenza secondo cui in tema di confisca, non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che, in realtà, sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene, (di recente Sez. IV 26.2.2010 n.20610 rv. 247326; sez. VI 3.2.2011, n.13360 rv.249885). Tenuto conto del rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall'art. 186 C.d.S. si vuole dunque evitare che le finalità, ad un tempo repressive e preventive, della norma siano frustrate da una intestazione del bene soltanto formale.

**Dirigente della Polizia di Stato e*
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l'Università di Bologna

Massimario di Legittimità e di merito

Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni amministrative - Permesso di parcheggio per invalidi – Riproduzione fotostatica - Apparenza ed utilizzazione come originale - Rilevanza penale - Sussistenza.
In tema di falsità materiale, deve ritenersi la sussistenza del reato qualora la condotta addebitata all'agente consista nella creazione di una copia fotostatica che abbia l'apparenza del documento originale e non contenga una attestazione di conformità a quest'ultimo, che ne riveli la natura di copia (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un permesso di parcheggio in aree destinate a disabili). ***(Cass. Pen., Sez. V, 21 novembre 2011, n. 42957)*** **- [RIV1202P135] Artt. 477, 482 c.p.**

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento del danno – Esclusione.
La domanda risarcitoria nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, se venga dedotta la lesione di un interesse legittimo, può esser fonte di responsabilità aquilana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto. L'ingiustizia, però, non può considerarsi *inre ipsa* nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa, dovendo invece il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., basata non soltanto sul mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma su di una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa o del dolo. (Nella fattispecie è stato negato il risarcimento del danno ad un automobilista al quale era stata ingiustamente sospesa la patente di guida). ***(Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2011, n. 22508)*** **- [RIV1202P140] Art. 218**

Guida In stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcooltest - Fattispecie in tema di assunzione di farmaco ritardante l'eliminazione dell'etanolo dal sangue.
Il parametro di riferimento adottato dal Legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta di una presunzione "*iuris et de iure*" che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida. (Nella specie, il conducente è stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza pur avendo prodotto documentazione medica attestante l'assunzione di farmaco ritardante l'eliminazione dell'etanolo dal sangue). **(Cass. Pen., Sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 38793) - [RIV1202P141] Art. 186**

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 c.s. - Diversità di presupposti e applicazione.
L'art. 223 comma 1 C.d.S., che prevede il necessario ritiro e la sospensione della patente sino a due anni nelle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida", deve intendersi norma generale e residuale rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 187, comma 6, C.d.S., che pertanto, per il principio di specialità, deve trovare immediata ed esclusiva applicazione. ***(Giudice di Pace Civile di Chioggia, 19 ottobre 2011)*** **- [RIV1202P158] Artt. 187, 223 c.s.**

Velocità - Limiti fissi – Apparecchi rilevatori - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Inclusione di strada non conforme alle caratteristiche imposte dalla legge - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità.
È illegittimo il rilevamento a distanza ex art. 4 L.168/02 effettuato su una strada urbana non appartenente alla categoria delle strade urbane di scorrimento, e, ciò, a prescindere dal suo inserimento nell'elenco che il prefetto predispone ai sensi della precitata norma, poiché il potere discrezionale di tale autorità, insindacabile dal giudice ordinario è tuttavia circoscritto, per legge, a tali categorie di strade, di tal che, in siffatta situazione, il relativo decreto può comunque essere disapplicato in via incidentale. ***(Giudice di Pace Civile di Torino, 23 settembre 2011, n. 8305)*** **[RIV1202P159] Artt. 2, 142 c.s.**

Obbligo di cronotachigrafo –Violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi.
In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, la competenza ad eseguire i controlli è stata ripartita ai sensi dell'art. 2 del d.m. 12 luglio l995, tra il Ministero dell'interno e il Ministero del Lavoro, provvedendo, ai "controlli su strada", la Polizia stradale e, ai "controlli nei locali delle imprese", l'ispettorato del lavoro. ***(Cass. Civ., Sez. Lav., 17 gennaio 2011, n. 900)*** **- [RIV1202P163] Artt. 199, 200**